

REVISIONE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI**

La nomina del revisore nell'assemblea che approva il bilancio 2022

Il 30.05.2023 è il termine ultimo "ordinario" per registrare il verbale che approva il bilancio 2022 e nomina il revisore, qualora sia stato superato uno dei limiti nel biennio 2021-2022.

Il 30.05.2023 (con assemblea massimo datata 30.04.2023) o, se si fruisce del maggior termine dei 180 giorni, il **29.07.2023 (con assemblea massimo datata 29.06.2023)** è il termine ultimo per nominare il revisore o l'organo di controllo, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, se si supera almeno uno dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (riferimento alle ULA, Unità di lavoro). Gli anni da attenzionare sono: 2021 e 2022. Se l'assemblea non provvede alla nomina, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.

L'incarico di revisione viene conferito per il triennio 2023-2025.

L'obbligo del revisore viene meno se per **3 esercizi consecutivi** non è superato nessuno dei citati limiti: 4 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; 20 dipendenti (ULA) occupati in media durante l'esercizio. Per quanto riguarda l'adeguamento dello **statuto e atto costitutivo**, si ricorda che originariamente l'art. 2477 c.c. aveva legato l'obbligo di dotarsi di organo di controllo alle Srl che superavano per 2 esercizi consecutivi **2 dei limiti** di cui all'art. 2435-bis (**bilancio in forma abbreviata**), ossia le Srl che non potevano redigere il bilancio in forma abbreviata, appunto per superamento dei limiti.

Poi con le modifiche introdotte prima del Codice della Crisi e poi dal Decreto Sblocca Cantieri, il collegamento all'art. 2345-bis è stato cancellato e sostituito dai nuovi limiti più stringenti.

Pertanto, le Srl che nel proprio statuto hanno **referimenti generici**, quali: *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria"* o frasi simili come *"€ nelle casistiche e nei termini previsti per legge, ecc."*, oppure quando vi è l'esplicito **referimento all'art. 2477 c.c.**, non dovranno adeguarlo; se invece vi è un esplicito **referimento all'art. 2435-bis c.c.** è necessaria la modifica per eliminare tale articolo.